



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°28806, in data 13/09/2021, con cui l'Impresa COSTRUZIONI FERRACIN S.r.l. con sede in Jesolo (VE), ha richiesto, in qualità di appaltante e su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., la proroga dell'Ordinanza n°22/2021, in data 12/03/2021, con la quale è stata disciplinata la viabilità sul ponte denominato "San Nicolò", sito nell'area portuale di Venezia, in occasione della sua demolizione e ricostruzione;

VISTA: la propria Ordinanza n°22/2021, in data 12/03/2021, sopra richiamata;

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza **fino al 31/12/2021**, l'Impresa COSTRUZIONI FERRACIN S.r.l. effettuerà, su commissione dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., la demolizione e la ricostruzione del ponte denominato "**San Nicolò**", sito nell'area portuale di Venezia, meglio individuato negli stralci planimetrici allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

L'intervento sul ponte in questione sarà eseguito in due fasi distinte, come segue:

- nella prima fase sarà interessato il lato Giudecca del ponte, come da layout di cantiere in all'allegato 2 alla presente Ordinanza;
- nella seconda fase sarà interessato il lato Santa Marta del ponte, per la quale sarà emesso apposito provvedimento ordinativo dalla Capitaneria di porto di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità sul ponte "**San Nicolò**", sito nell'area portuale di Venezia, subirà una modifica secondo la tavola progettuale in allegato 2 alla presente Ordinanza, con l'istituzione di un senso unico alternato.

Nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dall'Impresa appaltante.

Articolo 2

L'Impresa appaltante, responsabile dei lavori di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente;
2. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
3. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
4. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
5. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
6. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente;
7. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) ~~Pier~~ **P. LIZZARI**
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

UBICAZIONE PONTE SAN NICOLO'



